



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

PIER GIORGIO DE GERONIMO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
306	27/08/2025	5017	08

Oggetto:

*Autorizzazione spedizione transfrontaliera di rifiuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006.
Notificatore Enki S.r.l., notifica IT 007975 settima quota.*

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a. il Regolamento CE n. 1013/06 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14/06/2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione ed itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione;
- b. il Regolamento di cui sopra si applica alle spedizioni di rifiuti effettuate sia all'interno dell'Unione Europea che in entrata e/o uscita dalla stessa, nonché alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri ma che transitano in uno o più Stati terzi ed, infine, alle spedizioni di rifiuti tra paesi terzi ma che transitano in uno o più Stati membri;
- c. tale Regolamento sostituisce la precedente disciplina dettata dal Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 01/02/1993, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità, nonché in entrata ed in uscita dal suo territorio, per cui i riferimenti normativi all'abrogato Regolamento devono intendersi quali richiami al nuovo Regolamento CE n. 1013/06;
- d. il D.M. di cui al punto 3 art. 1334 D.lgs 152/06 e s.m.i. relativamente ai criteri per il calcolo delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni di rifiuti alle spese amministrative, poste a carico dei notificatori, alle specifiche modalità di trasporto dei rifiuti di cui al comma 2 del D.Lgs. 152/06 art. 1334, non è stato ancora emanato per cui si applica ancora il D.M. 370/98;
- e. l'art. 1336, co. 1 lettera f) del D. Lgs. n.152/06, attribuisce alle Regioni la competenza in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti;
- f. la Regione Campania, con Delibera n. 852 del 12/03/13399, ha disciplinato la sorveglianza e il controllo per le spedizioni di cui al D.M. n. 370/98;

VISTO:

- a. la nota protocollo EK-2024-942 del 17/07/2024, acquisita dall'UOD 08 con prot. 2024.0362516 del 23/07/2024, con la quale la Enki S.r.l. con sede in Via Giovanni Battista Giorgini, n. 13 - 20151 Milano (Italia), in qualità di notificatore ha chiesto il rilascio dei modelli 1A e 1B, moduli di notifica e di movimento, allegando ai sensi del D.M. 370/98 la ricevuta di versamento Pago Pa di € 129,11 del 16/07/2024 a favore della Regione Campania per "diritti amministrativi" al fine di effettuare una spedizione transfrontaliera di 22.000 tn di rifiuti non pericolosi, predisposti in balle, classificati con codice CER 19 12 12 (*Altri rifiuti, compresi materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11*);
- b. la nota protocollo 2024.03686133 del 25/07/2024 con cui l'UOD 08 ha rilasciato i rispettivi modelli 1A e 1B IT007975;
- c. la nota della Enki S.r.l. prot. 2024-1117 del 17/07/2024, acquisita agli atti della UOD 08 al prot. 2024.0407437 del 02/09/2024, con cui ha trasmesso all' UOD 08 - quale Autorità di spedizione – la notifica generale IT007975, per l'autorizzazione alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti non pericolosi prodotti dalla S.A.P.N.A. spa – s.p. per Visciano Località la Schiava Paenzano 80030 Tufino (NA), individuati con il codice. C.E.R 19 12 12 (altri rifiuti compresi materiali misti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11), per un quantitativo di 22.000 tonnellate suddivise in n. 1.190 trasporti via R+T+R, destinati alle operazioni di recupero R1, presso l'impianto EVI abafallverwertung B.V. Vosmatenweg, 6 DE -49824 LAAR - Germania;

RILEVATO che:

- a. tale notifica generale è composta dal documento di notifica e di movimento, di cui agli allegati 1A e 1B al Regolamento CE 1013/2006, e di un dossier contenente le informazioni ed i documenti di cui all'allegato II al citato Regolamento, tra i quali:
 - a.1 copia del contratto per il recupero dei rifiuti notificati secondo art.5 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, stipulato tra la Enki S.r.l.

- (esportatore/notificatore) e la Società EVI abafallverwertung B.V. Vosmatenweg, 6 DE -49824 LAAR – Germania (destinatario dei rifiuti);
- a.2 copia del contratto, secondo il citato regolamento (CE) 1013/2006, tra S.A.P.N.A. spa (produttore) e Enki S.r.l. (notificatore);
 - a.3 copia dell'autorizzazione n. 0589 con validità illimitata, prot. n. 40211/1-8.1-7-4. TG del 15/10/2008, è stata rilasciata alla Società EVI abafallverwertung B.V. Vosmatenweg, 6 DE -49824 LAAR dall'Ispettorato del Lavoro della Bassa Sassonia;
 - b. L'attività dell'impianto di S.A.P.N.A. spa – s.p. per Visciano Località la Schiava Paenzano 80030 Tufino (NA), produttore dei rifiuti, si riferisce al trattamento/recupero/riciclaggio di rifiuti solidi non pericolosi urbani ed industriali. L'impianto di selezione tratta rifiuti non pericolosi anche di provenienza urbana come a esempio scarti di imballaggi assimilabili agli urbani e rifiuti urbani ingombranti. La prima fase del trattamento del rifiuto in oggetto a seguito del conferimento è quella della selezione manuale e semi automatica per l'allontanamento di eventuali sostanze estranee.
 - c. Il metodo previsto per lo smaltimento della frazione non recuperabile dopo il recupero del 70% - 77%, è di produzione energetica in R1. Il valore presunto del materiale recuperato è tra i 45€/t. - 75€/t. La frazione non recuperabile, pari al 23% - 30%, di residui solidi sarà smaltita in discarica. Il costo stimato di smaltimento del rifiuto non recuperabile è di € 65/t a € 75t;
 - d. L'analisi chimica di composizione del rifiuto, di cui al Rapporto di Prova N.250620210 del 02/07/2025 dal Laboratorio di analisi Analisis srl, Il trav. Ferrovia, 34 – 84012 Angri (SA), ha classificato il campione analizzato come "rifiuto speciale non pericoloso", e può essere conferito ad idoneo impianto regolarmente autorizzato al recepimento di tale tipologia di materiale;
 - e. L'esportazione dei rifiuti è motivata dalla mancanza di capacità tecnico ricettiva degli impianti nazionali in Italia;
 - f. La spedizione di rifiuti verrà effettuata mediante l'utilizzo dei seguenti vettori: Vettori utilizzati sul territorio italiano: AD logistica srl; Fontana Service srl; Iorio Trasporti e Logistica spa; – Mercitalia Rail srl - Vettori estero: Transportbedrijf H A Lemans B.V; TX Logistik Transalpine GMBH – TX Logistik AG – Bentheimer Eisenbahn AG;
 - g. La spedizione di rifiuti verrà effettuata mediante gli itinerari di cui all'allegato 4 del dossier di notifica di cui quello di maggiore percorrenza (su strada/treno/strada – km 2.267) - Zona Industriale Giugliano in Campania /Maddaloni - Marcianise strada (km. 41) - Terminal Marcianise – Brennero (IT/A) km. 987 – Brennero/Kufstein (A) – Kiefersfelden (DE) - Bad Bentheim-Coevorden (NL) km. 932 – dal terminal di Coevorden all'impianto di destino km.4 su strada;
 - h. in data 10.09.2024 al prot. 2024/0422538 l'UOD 08 ha provveduto a trasmettere all'Autorità di destinazione tedesca, il modello di notifica e quello di movimentazione IT007975, nonché il relativo dossier presentato dalla Enki S.r.l., informando altresì il notificatore dell'avvenuta trasmissione. In pari data e con medesimo protocollo, l'UOD 08 ha provveduto a trasmettere anche all' Autorità competente di transito austriaca e dei Paesi Bassi;

PRESO ATTO che:

- a. con comunicazione comunicazione N/Bt-z/IT 007975 del 24/09/2024, l'autorità tedesca Niedersächsische Gesellschaft zur Endablagerung von Sonderabfällen competente di destino, (traduzione asseverata num. Pratica 2943 del 27/10/2024 Giudice di Pace di Abbiategrosso), acquisito da questa UOD, per la spedizione di rifiuti di cui alla notifica IT 007976, fissando la data di scadenza al 24/09/2027 (data di inizio dell'ultimo trasporto). L'autorità di transito Austria (rif. BMK 2024.0.667.727 ha espresso consenso su modello 1A conformeente all'autorizzazione di quella di destino (Germania), l'Autorità Olanda ha espresso tacito consenso essedendo decorsi 30 giorni dall'invio della notifica.
- b. la Enki S.r.l. con nota del 21/08/2025 prot. EK-2025-596, acquisita agli atti dell'UOD 08 al Prot. 2025.04122187del 22/08/2025 con riferimento alla notifica IT007975 ha chiesto il rilascio di n. 140 modelli di movimento per il trasporto di 3.500,00 tonnellate di rifiuti, allegando ricevuta PAGO PA per €. 3.614,80 del 14/08/2025 e ha trasmesso:
 - c.1. la polizza fidejussoria n. 2101518 del 13/08/2025 per un importo garantito complessivo di €. 4.897.689,88 decorrenza dal 28/08/2025 al 28/11/2025, emessa a favore del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica dalla REVO spa Viale dell'Agricoltura n.7 - 37135 Verona (IT), a copertura

delle eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione per il trasporto di rifiuti, comprese le responsabilità di cui al Regolamento CE n. 1013/2006, il loro recupero, le eventuali operazioni intermedie necessarie, le spese di deposito per 90 gg. e per i costi diretti e indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, ai sensi del regolamento medesimo;

c.2. la fideiussione sopra citata è stata redatta in conformità allo schema di cui all'allegato 1 al D.M. 370/98 e la stessa copre la spedizione dei rifiuti di cui alla notifica generale IT007975 sino alla concorrenza delle 3.500,00 tonnellate - fino al compimento delle operazioni di recupero R1, presso impianto EVI abafallverwertung B.V. Vosmatenweg, 6 DE -49824 LAAR;

d. con autodichiarazione, rilasciata ai sensi degli art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, del 29/08/2024, il Sig. Costanzo Minini, in qualità di Legale Rappresentante della Società Enki S.r.l., dichiara, sotto la propria responsabilità che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

RITENUTO

a. che la notifica generale IT007975 risulta essere compilata e completa di tutti i suoi elementi e dalle verifiche effettuate non emergono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione transfrontaliera dei rifiuti di cui alla notifica in oggetto;

b. che l'importo della garanzia finanziaria n. 2101518 del 13/08/2025 per un importo garantito complessivo di €. 4.897.689,88 decorrenza dal 28/08/2025 al 28/11/2025, emessa a favore del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica dalla REVO spa Viale dell'Agricoltura n.7 - 37135 Verona (IT), secondo la formula riportata nell'allegato 3 del D.M. 370/98 è congrua per la copertura delle eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione per il trasporto transfrontaliero di 3.500,00 tonnellate di rifiuti, comprese le responsabilità di cui al Regolamento CE n. 1013/2006, il loro recupero, le eventuali operazioni intermedie necessarie, le spese di deposito per 90 gg. e per i costi diretti e indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, ai sensi del regolamento medesimo;

c. di poter autorizzare la Enki S.r.l. al trasferimento in Germania presso l'impianto EVI abafallverwertung B.V. Vosmatenweg, 6 DE -49824 LAAR, di 3.500,00 tonnellate di rifiuti non pericolosi identificati con il cod. C.E.R 19 12 12, con partenza dallo stabilimento SAPNA spa - s.p. per Visciano Località la Schiava Paenzano 80030 Tufino (NA);

d. di rilasciare alla Enki S.r.l. n. 140 copie conformi del modello di movimento 1B relativo alla notifica IT007975 avente la seguente numerazione, dal 586/1190 al 725/1190;

VISTI

- il regolamento CE 1013/06
- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il D.M. 370/98;
- la delibera di G.R. n. 852 del 12/03/13399;
- la D.G.R. 478/2012 modificata con D.G.R. 528/2012;
- la D.P.G.R. n.148 del 09/04/20133;
- il D.D. 342 del 30/09/2024 prima quota;
- il D.D. 377 del 28/10/2024 seconda quota;
- il D.D. 14 del 13/01/2025 terza quota;
- il D.D. 180 del 08/05/2025 quarta quota;
- il D.D. 226 del 20/06/2025 quinta quota;
- il D.D. 263 del 16/07/2025 sesta quota;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta e della proposta del Responsabile del Procedimento, avv.to Anna Fusaro, di adozione del presente atto, che attesta l'inesistenza in capo a sé stessa, di cause di conflitto di interesse anche solo potenziali,

D E C R E T A

1. DI AUTORIZZARE, la Enki srl a far data dal 28/08/2025 in conformità al modello di notifica 1A IT007975, il trasporto di 3.500,00 tonnellate di rifiuti non pericolosi di cui al codice C.E.R 19 12 12, da inviare in Germania presso l'impianto EVI abafallverwertung B.V. Vosmatenweg, 6 DE -49824 LAAR, per l'operazione di recupero in R1, con partenza dallo stabilimento S.A.P.N.A. spa – s.p. per Visciano Località la Schiava Paenzano 80030 Tufino (NA);
2. DI RITENERE congrua la polizza fidejussoria n. 2101518 del 13/08/2025 per un importo garantito complessivo di €. 4.897.689,88 con decorrenza dal 28/08/2025 al 28/11/2025, emessa a favore del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica dalla REVO spa Viale dell'Agricoltura n.7 - 37135 Verona (IT), a copertura delle eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione per il trasporto di rifiuti, comprese le responsabilità derivanti di cui al Regolamento CE n. 1013/2006, il loro recupero, le eventuali operazioni intermedie necessarie, le spese di deposito per 90 gg. e per i costi diretti e indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, ai sensi del regolamento medesimo;
3. DI RILASCIARE alla Enki S.r.l. n. 140 copie conformi del modello di movimento 1B relativo alla notifica IT007975 numerati dal 586/1190 al 725/1190;
4. DI PRECISARE CHE:
 - 4.1 la garanzia di cui alla fideiussione sopra citata si riferisce al trasporto di 3.500,00 tonnellate di cui ai bollettini di movimento 1B IT007975 numerati dal 586/1190 al 725/1190 di rifiuti non pericolosi di cui al codice C.E.R 19 12 12, da inviare in Germania presso l'impianto EVI abafallverwertung B.V. Vosmatenweg, 6 DE -49824 LAAR, con partenza dallo stabilimento società S.A.P.N.A. spa – s.p. per Visciano Località la Schiava Paenzano 80030 Tufino (NA) copre eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione per il trasporto di rifiuti, comprese le responsabilità di cui al Regolamento CE n.1013/2006, il loro recupero, comprese le eventuali operazioni intermedie necessarie, le spese di deposito per 90 gg. e per i costi diretti e indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni;
 - 4.2 secondo il Piano Nazionale delle Ispezioni, denominato SISPED, per la raccolta dei dati relativi alle spedizioni di rifiuti ad uso delle Autorità competenti e degli organi di controllo, nonché dei notificatori/produttori spetta il compito di inserire tre giorni prima, per ogni spedizione, la modulistica datata e firmata per l'impianto di destinazione: Mod 1B di movimento (art.16 lettera b) Reg.1013/2006;
 - 4.3 le 3.500,00 tonnellate di rifiuti di cui al punto precedente rappresentano la settima quota del totale di 22.000 tonnellate di cui al modello di notifica generale IT007975;
 - 4.4 lo svincolo della garanzia fidejussoria sarà autorizzato da questa UOD entro trenta giorni dal ricevimento dell'attestazione, del gestore dell'impianto di destinazione finale, del corretto recupero delle 3.500,00 tonnellate autorizzate con il presente provvedimento;
 - 4.5 le spedizioni possono aver luogo solo dopo la notifica alla Enki S.r.l. del presente provvedimento e dopo l'assolvimento, da parte della medesima, di tutte le prescrizioni di cui al Regolamento CE n.1013/06, da quelle previste dal D.Lgs. 152/06 e da quelle imposte dall'Autorità di Destinazione;
 - 4.6 la Enki S.r.l., in qualità di notificatore, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento CE 1013/06 lettera b) è tenuta ad inviare, almeno tre giorni prima dell'inizio della spedizione, a questa UOD quale autorità di spedizione, alla Autorità tedesca quale autorità di destinazione e alle Autorità di transito Austriaca e Paesi Bassi, copia firmata del documento di movimento con l'inserimento almeno della data effettiva della spedizione e fatta salva la compilazione successiva delle altre voci del medesimo documento;
5. la Enki S.r.l. è obbligata ad osservare le seguenti prescrizioni:
 - 5.1. il trasporto, oltre al documento di movimentazione, deve essere accompagnato dalla copia del presente provvedimento, nonché dalla copia del documento di notifica e dalla copia delle lettere di autorizzazione rilasciate dall'Autorità di destinazione (Germania);
 - 5.2. eventuali variazioni di carattere rilevante per la presente autorizzazione devono essere comunicate immediatamente a questa UOD quale autorità di spedizione, alla Autorità Tedesca quale autorità di destinazione. In tale ultimo caso potrebbe rendersi necessaria una nuova notifica generale;
 - 5.3. il trasporto dei rifiuti deve essere eseguito esclusivamente con contenitori e/o imballaggi a norma;

- 5.4. i veicoli utilizzati devono essere contrassegnati con i relativi segnali di pericolo ed il personale incaricato del trasporto deve essere messo a conoscenza dei pericoli connessi al maneggio dei rifiuti ed essere in grado di prendere le dovute misure in caso di incidenti;
- 5.5. i rifiuti devono essere trasportati direttamente al destinatario senza stoccaggio intermedio, fatto salvo eventuali percorsi differenti, stabiliti per motivi contingenti, deve essere seguito il percorso stabilito e i mezzi di trasporto dovranno essere provvisti di adeguata copertura assicurativa, sia nei confronti di persone che di cose, prevista dalla normativa vigente in ciascuno dei Paesi coinvolti nel trasporto dei rifiuti;
6. La presente autorizzazione è rilasciata alla Enki S.r.l., non è cedibile e cessa la sua efficacia al ricevimento, alla Regione competente, dei certificati di avvenuto e corretto recupero dei rifiuti di cui al modello IT007975 e comunque non oltre il termine del 28/11/2025;
7. L'INOSSERVANZA di quanto prescritto nel presente provvedimento, così come le violazioni del regolamento CE n.1013/06, nonché eventuali dichiarazioni mendaci rese nel dossier, e che hanno determinato l'emissione del presente provvedimento, comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione, l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente;
8. DI NOTIFICARE il presente atto alla Enki S.r.l.;
9. DI INVIARE, per quanto di competenza, copia del presente provvedimento all'Autorità di destinazione (Germania) a quelle di transito (Austria e Paesi Bassi) ed alla Città Metropolitana di Napoli che, in conformità a quanto disposto dall'art. 1337 del D.Lgs. 152/06, procederà agli opportuni controlli, i cui esiti dovranno essere trasmessi tempestivamente a questa UOD e all'Autorità di destinazione;
10. DI INVIARE, per via telematica, copia del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e all'Amministrazione trasparente "Casa di vetro".

DOTT. PIER GIORGIO DE GERONIMO